



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE
AUTONOME

Intesa

tra il Ministro per gli Affari europei e

la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

*in attuazione dell'articolo 2, comma 8,
della Legge 234 del 24 dicembre 2012*

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e il Ministro per gli Affari europei,

- visto l'articolo 2, comma 8, della Legge 234 del 24 dicembre 2012, che rimanda ad un'intesa tra il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli Affari europei e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, la definizione dei criteri in base ai quali la Conferenza designa un contingente massimo di sei unità di cui può avvalersi la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche europee;
- valutata positivamente l'opportunità di potersi avvalere anche di personale proveniente da associazioni di Regioni e Province autonome o di personale di enti dipendenti e strumentali delle Regioni e delle Province autonome, ferma restando la manifestazione di interesse da parte degli enti di appartenenza;

esprimono intesa

sui seguenti criteri per effettuare le designazioni di cui all'articolo 2, comma 8, della Legge 234 del 2012.

Articolo 1. Candidature

Possono essere candidati ai posti di cui all'articolo 2, comma 8, della Legge 234 del 2012, oltre ai soggetti ivi indicati:

- 1) il personale di associazioni rappresentative, di coordinamento e supporto di Regioni e Province autonome;
- 2) il personale di enti dipendenti e strumentali delle Regioni e delle Province autonome;

Le candidature devono essere inviate alla segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome con lettera del Presidente della Regione o Provincia autonoma, corredata, qualora necessario, nei casi di cui ai precedenti punti 1) e 2), dal nulla osta del legale rappresentante dell'ente di provenienza.

Articolo 2. Requisiti per la selezione

Sono ammessi alla selezione i candidati che comprovano, mediante *curriculum vitae*, il contemporaneo possesso dei seguenti requisiti:

- un'adeguata conoscenza del diritto europeo, in particolare nei settori del mercato interno e della concorrenza;
- un'adeguata conoscenza dei profili di diritto europeo nelle materie di competenza regionale;
- lo svolgimento di precedenti esperienze professionali presso istituzioni o organi dell'Unione europea o con incarichi afferenti le politiche e le relazioni con l'Unione europea o l'attuazione del diritto europeo;
- la conoscenza di almeno una lingua dell'Unione europea, diversa dall'italiano, con preferenza per la lingua inglese.

Un'apposita commissione di valutazione, composta dal Segretario generale della Conferenza, o suo delegato, dal Capo del Dipartimento delle Politiche europee, o suo delegato, verifica, con il supporto tecnico della segreteria della Conferenza delle Regioni, il possesso dei requisiti da parte dei candidati, procede alla loro valutazione e stila la graduatoria da sottoporre alla Conferenza.

La segreteria può richiedere ai candidati la documentazione comprovante i titoli e le competenze menzionati nel *curriculum vitae*.

Articolo 3. Designazione

Nell'ambito della graduatoria proposta e nei limiti del contingente numerico di sei unità stabilito dalla legge, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome designa il personale da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche europee.

Articolo 4. Durata dell'incarico

Il personale assegnato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche europee è nominato per la durata di due anni, al termine dei quali la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome può rinnovare l'incarico,

su richiesta dell'ente di appartenenza e con il parere favorevole della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche europee, per un ulteriore biennio, fino ad un massimo di otto anni.

Articolo 5. Revoca dell'incarico

L'incarico è revocabile in qualsiasi momento su richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche europee, della Regione o Provincia autonoma o dell'ente di provenienza dell'incaricato, previa comunicazione alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Articolo 6. Trattamento giuridico ed economico


Il personale assegnato conserva lo stato giuridico e il trattamento economico dell'amministrazione o dell'ente di appartenenza.

Gli oneri relativi al trattamento giuridico ed economico del personale assegnato restano a carico dell'amministrazione o dell'ente di appartenenza.

L'ente di appartenenza, qualora diverso da una Regione o da una Provincia autonoma, si impegna, mediante convenzione sottoscritta con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee, a garantire la copertura degli oneri relativi al trattamento giuridico ed economico del personale assegnato per l'intero periodo del servizio prestato presso l'amministrazione centrale.


Roma, 17 ottobre 2013

Ministro per gli Affari europei



Enzo Moavero Milanesi

Presidente della Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome



Vasco Errani